

#146 Rf.



Sent. #° 159

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III:
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'Accusa dell'Alta
Corte di Giustizia.

Letti gli atti relativi alla opposizione di Del Buono
Silade all'ordinanza della Commissione permanente
d'istruzione, che respingeva la domanda di riapertura
ra dell'istruttoria contro il Senatore Rolandi Ricci
ed altri.

Vedi
Sent. # 157

Fatto

L'onorevole Silade Del Buono in un suo rapporto
al Pretore di Tortoferrato, in data 5 ottobre 1911, as-
serisce che era socio di fatto col Car. Ugo Waldo Conietti
quando questi nel 1897 riuscì aggiudicatario dell'affit-
to delle miniere Elba per il periodo dal 1° luglio 1897
al 30 giugno 1917, con eventuale proroga al 30 giugno
1922.

Risulta pure dagli atti che il detto Car. Conietti il
5 novembre 1899 cedè il suo contratto d'affitto alla So-
cietà "Elba" costituitasi appositamente in Genova il
29 luglio 1899, ed il giudice istruttore nella sua ordi-
nanza dice "che l'onorevole Del Buono aveva visto
" sorgere tale industria nel suo luogo natio, ed aveva
" sempre seguita con grande interessamento le sue sor-
" ti, venendosi poi a trovarsi in fiero contrasto con
" gli amministratori di quella Società "

Sarebbe superfluo ripetere ora tutte le varie e lunghe vertenze giudiziali promosse dall'on. Del Buono contro la detta Società "Elba", e suoi amministratori e direttori; finché nel 22 luglio 1908 certo Vittorio Rovida, macchinista, già operaio negli Alli Ferri di Portoferraio, si presentò alla R.^a Procura di Genova sporgendo denuncia contro gli amministratori e il direttore generale dell' "Elba" per avere con relazioni "artificiose, con bilanci non rispondenti a verità, con giuochi di Borsa prodotto un rialzo artificiale dei titoli della Società "Elba"; per aver detto al minerale un prezzo superiore a quello reale, per non avere svalutati i primi impianti, per aver fatto figurare questi impianti in somma superiore alla spesa ecc. ecc." indicando come testimoni di tali reati l'on. Filade Del Buono ed altri due.

Eseguitasi, dopo tale denuncia, una perizia sulla gestione della Società "Elba" di cinque anni anteriore al 1908 (questo compreso), il giudice istruttore, sulle conformi requisitorie del P.^o M.^o, il 14 gennaio 1910 dichiarò la irresponsabilità degli amministratori con ordinanza di non farsi luogo a procedimento per non costare esservi materia di reato.

Questa ordinanza era già passata in giudicato, quando l'on. Del Buono il 17 marzo 1911 sporse una nuova denuncia al giudice istruttore di Genova contro gli amministratori e sindaci della Società "Elba". In questa, da lui confermata verbalmente, e nel suo memoriale si ripetevano le accuse già mosse dal Rovida contro gli amministratori della Società "Elba", ampliate anzi ed estese anche ad alcuni bilanci della Società "Elba". Tali incolpazioni consistevano principalmente nella falsità dei bilanci fino a tutto il 1910 ed in quelle altre esposte nella denuncia Rovida.

In un successivo memoriale poi coinvolse nell'accusa l'avv. Vittorio Rolandi Ricci, che designò come complice nei denunciati reati, per averlo quale consulente

„ legale non solo aveva date le occorrenti istruzioni
„ per la esecuzione dei fatti denunciati, ma anche ma-
„ terialmente concorse ad essi col suo intervento nel-
„ le assemblee sociali, in cui si erano approvati i
„ bilanci manipolati dagli amministratori e si erano
„ fatte le elezioni alle cariche sociali ecc. ecc. „

Ed il giudice istruttore, dopo l'esame dei molti
documenti prodotti dal Del Buono, in data 6 mar-
zo 1912, su conforme requisitoria del P. M., con
una lunga, precisa e particolareggiata decisione,
esaminati uno per uno, ed anno per anno fino al
1910, gli addebiti fatti agli amministratori, nonché
tutti quelli imputati all'on. Rolandi Ricci, in con-
fronto degli atti e dei testimoni hinc inde indotti,
e delle perizie allegate, e di quelle suppletive richie-
ste dal giudice stesso; e tenuto conto (ove era il caso)
della pregiudicata costitutasi con la precedente ordi-
nanza del 14 gennaio 1910, dichiarò che, ferma re-
stando la detta ordinanza (Roida), non era luogo
ad procedimento penale per inesistenza di reato.

Ricorse allora il Del Buono alla sezione d'accusa, la
quale visto il difetto di costituzione di parte civile, di-
chiarò inammissibile l'opposizione e condannò il Del
Buono alle spese: sicché tale ordinanza passò anche
essa in giudicato.

Intanto l'on. Av. Rolandi Ricci veniva nominato
Senatore del Regno, e prendeva possesso dell'alta carica
conferitagli con decreto del 17 marzo 1912.

È l'on. Del Buono il 15 novembre 1913 presentò una
nuova denuncia (ossia la terza) innanzi l'Alta Corte
di Giustizia, in cui si ripetevano le stesse accuse, già
fatte ai giudici istruttori, di frodi nel costituire le mag-
gioranze delle assemblee, di omissioni fittizie d'interes-
si, di fittizi duplicati fra società "Elba" ed "Ira", ri-
maneggiando in sostanza le stesse accuse di falsità
nei bilanci fino al 1910 ed altre di cui si parlerà in
seguito.

In essa s'indicarono quali autori dei fatti denunciati, oltre il Senatore an. Rolandi Ricci, il marchese Giacomo Durazzo, Filippo Tallavicino, l'av. Giacomo Falconi, l'ing. Cesare Sera attuale Direttore della società "Elba", Attilio Odoro, av. Rosolino Orlando, marchese Girolamo Da Passano, Giuseppe Dell'Arc, Ignazio Florio, marchese Viterio Garroni, barone Giulio Podestà, on. ing. Chiaraviglio, marchese Domenico Tallavicino. tutti componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Elba: i primi dieci per tutti gli anni 1907, 1908, 1909 e 1910; il penultimo per gli anni 1907, 1908, 1909; e l'ultimo per l'anno 1910; ed i signori Becker Federico, marchese Caltaneo Giacomo e rag. Pizorno Ernesto, quali sindaci dell'Elba, per tutti i quattro anni succeduti, nonché il signor Bellam Ottolenghi, quale contabile della detta società, per i ripetuti quattro anni, ritirando però nello stesso tempo le accuse fatte a carico degli amministratori della società "Elba".

La Commissione istruttoria del Senato si costituì in Alta Corte di Giustizia il 16 dicembre 1913, ordinando di comunicare gli atti al P. M. presso la stessa Alta Corte, il quale, dopo aver ragionato sul giudicato del 1912 e sopra le allegate deduzioni del l'on. Del Buono, concluse chiedendo che la Commissione istruttoria avesse esaminato il denunciante Del Buono, invitandolo a chiarire e specificare quali nuovi elementi di prova egli avesse potuto indicare per stabilire che all'amministrazione della società "Elba" il Senatore Rolandi Ricci aveva partecipato come cooperatore e non soltanto come avvocato consultante.

In seguito a tale requisitoria il Del Buono fu invitato a comparire davanti la Commissione permanentemente d'istruzione, cui egli si presentò il 7 gennaio 1914, confermando verbalmente le sue denunce scritte, ossia ribadendo le accuse precedenti, di essere stati riprodotti nei bilanci del 1909 e 1910 gli interessi portati nelle attività patrimoniali pel bilancio 1908, sulla di-

distribuzione di utili fittizi in detti anni ecc. ecc. e ripete-
tendo che il Senatore Rolandi Ricci era accusato da
lui, come azionista e factotum della detta società. Al
quale intento esibì il bollettino ufficiale della società
per azioni del 15 dicembre 1907, insistendo nell'accu-
sarlo quale responsabile principale di tutti i reati
che avevano preso forma con le deliberazioni delle
assemblee.

In questa occasione il Del Buono ritirò la sua accu-
sa verso il sig. Florio e l'on. ing. Chiaraviglio.

Ma costituitosi poi parte civile il successivo giorno
10 gennaio, disse di voler limitare anche più la sua ac-
cusa, restringendola solo contro il Senatore Rolandi
Ricci ed il Comm. Jera, facendo così convergere tutte
le accuse, fatte agli amministratori, contro essi soli
Rolandi Ricci e Comm. Jera direttore generale di quella
società.

Dopo ciò la Commissione istruttoria del Senato,
esaminati diligentemente tutti gli atti e tutte le dedu-
zioni del Del Buono, nonché la requisitoria del P.^o M.^o
considerò:

Che per l'assoluta disposizione degli art. 266 e 485
codice di procedura penale abrogato, e 295 codice di
proc. pen. vigente, la riapertura di una istruttoria
chiusasi, come nel caso in esame, con ordinanza
di non luogo a procedere, può avvenire soltanto quan-
do sopravvengono nuove prove, le quali non abbia-
no potuto essere sottoposte prima all'esame del
giudice.

Consideri che con la nuova denuncia l'on.
Del Buono non faceva che ripetere le accuse già
presentate ai giudici istruttori di Genova, aggiun-
gendovi le critiche e le censure alle autorità che
non le avevano accolte, senza allegare però alcuna
prova a quelle già dedotte e vagliate dalle due or-
dinanze dei giudici istruttori nel 1910 e nel 1912: sic-
ché, sulle conformi requisitorie del P.^o M.^o, con ordi-

nanza del 31 gennaio 1914, respinse la domanda presentata dall'on. Del Buono per la riapertura dell'istruttoria contro il Senatore Rolandi Ricci.

Notificata regolarmente il 2 febbraio 1914 tale ordinanza all'on. Del Buono, questi, nei termini legali, presentò atto di opposizione alla Commissione permanente d'accusa del Senato, per mezzo del suo avvocato speciale, agli effetti dell'art 19 del regolamento giudiziario del Senato, contro l'ordinanza stessa.

Il 15 febbraio corrente, il Presidente della Commissione d'accusa ordinò la trasmissione degli atti al P. M. presso l'Alta Corte di Giustizia ai sensi dell'art 29 del regolamento succitato; e questo, esaminati gli atti ed in vista dell'ordinanza del giudice istruttore di Genova del 6 marzo 1912, passata in giudicato, che dichiarava l'inesistenza di reato anche in rapporto all'on. Vittorio Rolandi Ricci, e perché le deduzioni dall'on. Del Buono fatte alla Commissione istruttoria non offrivano, nemmeno nella denuncia, alcun motivo a ritenere che l'on. Senatore Rolandi Ricci avesse partecipato a quei fatti altrimenti che come consulente legale, concluse col chiedere a questa Commissione d'accusa di respingere la opposizione del Del Buono.

In diritto

Ere motivi deduce l'on. Del Buono nella sua opposizione, che dovranno essere esaminati da questa Commissione permanente di Accusa: ossia

1.) L'ordinanza del giudice istruttore ebbe per oggetto i fatti attribuiti all'on. Rolandi Ricci come consulente legale della società "Elba".

La riapertura dell'istruttoria all'Alta Corte di Giustizia invece, oltre che per questo titolo, fu estesa più specialmente all'azione ed all'opera dello stesso on. Rolandi Ricci quale azionista e sorrentore della società.

Ora per questi fatti, dice il Del Buono, la ordinanza della Commissione istruttoria del Senato non solo

erro nel ritenere come giudicato la ordinanza del giudice istruttore di Genova, ma omise altresì qualsiasi pronuncia in merito, errando nel ritenere confusi ed unificati gli uni e gli altri fatti. Quindi, egli soggiunse, con una più esatta valutazione degli atti e dei documenti esibiti, questa Commissione d'accusa riparerà all'omissione della Commissione istruttoria ed accoglierà questa opposizione.

2°) Incompleto ed errato l'esame fatto dalla denunciata ordinanza istruttoria del Senato intorno alle nuove prove ed ai fini della riapertura dell'istruttoria contro il Senatore Rolandi Ricci.

3°) Non doveva (per la connessione di causa tra il Senatore Rolandi Ricci ed il Comm. Sera), senza eccesso di potere, ordinare al Procuratore del Re di Portoferraio la restituzione delle carte al Del Buono, come a tacitazione definitiva del reato giudiziario contro tutti, ma doveva lasciare al criterio del Procuratore del Re di fare di quei documenti quell'uso che credeva più opportuno.

Ottersomè nuno dei tre motivi può essere accolto. Non il primo, perché nella denuncia presentata all'Alta Corte (Commissione permanente d'istruzione) il Del Buono ripeté le stesse accuse già fatte contro l'on. Rolandi Ricci nella sua precedente al giudice istruttore di Genova. Infatti nella denuncia da questo giudice istruttore il Del Buono non soltanto espone la figura dell'on. Rolandi Ricci come consulente legale della società, ma anche come azionista e come scrivente della società Elba, dichiarando espressamente come in tale qualità fosse intervenuto alle assemblee generali, dove, con la parola e con l'esempio, persuadeva gli altri ad approvare i bilanci falsi; ed esibì anzi a questo proposito due fascicoli del bollettino ufficiale della società per azioni, nei quali si trovano i verbali delle adunanze.

Ora questa stessa figura dell'on. Rolandi Ricci, qua

le consulente legale ed azionista, tornò ad esporre alla Commissione istruttoria del Senato, sicché, come osservo la Commissione stessa, il Del Buono non fece che trascrivere quella parte della sua precedente denuncia al giudice istruttore del 5 gennaio 1912, in cui disse e risultare chiaramente che l'on. avv. Vittorio Rolandi Ricci non solo era stato il consulente legale della società, ma si era sempre, o quasi sempre, presentato alle assemblee generali quale portatore di molti titoli ed in tale sua veste aveva non solo votato i falsi bilanci, ma indotto gli altri a votarli, presentando non raramente ordini del giorno.

È che la denuncia fatta dall'on. Del Buono alla Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte non sia che la ripetizione delle accuse fatte agli amministratori della società, nella sua precedente denuncia del 12 marzo 1911 al giudice istruttore di Genova, nonché di quella stessa presentata dal Rovida pure al giudice istruttore di Genova nel 1908, lo ammette lo stesso Del Buono nel suo memoriale al Procuratore Generale dell'Alta Corte, quando alla pagina 7 dice « che è a sua cognizione che qualche anno fa si svolse una istruttoria simile in parte alla presente » ed altrove dice « di essere costretto a ricorrere alla giustizia del Senato, cui vado ad illustrare i fatti esposti nella precedente denuncia e male apprezzati dal magistrato ».

Ed a pagina 19, lo stesso Del Buono conclude la sua memoria dicendo « Siccome ho veduto che la esclusione dall'accusa di molti dei responsabili ha prodotto il dispregio della verità e quindi il danno della giustizia, mi sento costretto, mio malgrado, a non risparmiare nessuno e denunciare perciò quali autori di fatti illeciti e dei reati indicati nella prima denuncia e nelle successive, questa compresa, oltre il senatore Rolandi Ricci ecc ».

Dunque non errò la Commissione permanente d'istruzione quando ritenne trattarsi nella specie delle

stesse accuse vagliate dal giudice istruttore di Genova con l'ordinanza del 6 marzo 1912.

È non errò neppure (come pretende il del Buono) nel ritenere quale giudicato irrettrattabile l'ordinanza stessa, poiché si oppone sempre il giudicato quando a carico delle stesse persone si ripropongono le stesse questioni fondate sugli stessi fatti che si pretendono delittuosi, ove questi siano stati esclusi da una precedente deliberazione di magistrato non più impugnabile; giudicato che fu stato erga omnes, e molto più contro gli stessi denuncianti ed accusatori; sicché dovrà oggi essere accettata anche dal on. Del Buono. Occorre anzi osservare che tale ordinanza di non luogo a procedere non era già stata emessa per insufficienza di indizi a carico degli imputati, ma per insostenza obiettiva dei reati stessi (nella quale ipotesi sarebbe stato assai dubbio se avesse potuto mai aver luogo la riapertura del procedimento, di cui si parla nell'art. 266 cod. proc. pen. abrogato, e 295 cod. proc. pen. vigente); e che in ogni modo essa ritraeva il suo valore giuridico non soltanto dal dispositivo che dichiarava l'insostenza dei fatti, ma dalla motivazione che la precedeva, con la quale furono discussi ed esaminati minutamente, anno per anno fino al 1910, come aveva detto lo stesso Del Buono, tutti quanti gli addebiti da lui fatti agli amministratori ed all'on. Rolandi Ricci; e, per essere più precisi, diremo con la quale furono esaminati e discussi, alla stregua del diritto, la emissione degli interessi pagati, le pretese false iscrizioni fra le attività, l'ingrossamento artificioso dei titoli di proprietà, l'omissione di perdite, l'aver lasciato fra le attività gli ingiustificati aumenti sui titoli di proprietà, la irrisorietà degli ammortamenti delle ingenti spese d'impianto, la emissione di obbligazioni per potere acquistare titoli di altra società per formare una coalizione illegittima, le maggioranze artificiali delle assemblee, la perdita d'integrità

del capitale sociale, la distribuzione arbitraria di utili fittizi, l'aumento ipotetico delle azioni "Iba", incluso fra i titoli di proprietà dell'Iba (soltanto su tale punto si fosse già pronunciata l'autorità giudiziaria), la distribuzione di utili non dovuti, le notizie tendenziose allo scopo di rialzare le azioni della società, la emissione di nuove azioni con inganno sulla situazione patrimoniale della società stessa, ed infine la falsità dei bilanci fino al 1910.

Dunque anche l'opera dell'on. Rolandi Ricci non soltanto quale consulente legale, ma egualmente quale azionista della Società "Iba", fu esaminata dal giudice istruttore con la scorta dei documenti e delle pretese prove allegate. E l'opera dello stesso Rolandi Ricci si trova anche esaminata e decisa nell'esame e discussione fatta, dall'ordinanza passata in giudizio, sul conto degli amministratori, in luogo dei quali, il Del Buono, pose l'on. Rolandi Ricci con la sua nuova denuncia.

Ora se questa ordinanza così diligentemente e rigorosamente motivata su tutti i capi d'accusa aveva concluso, che niuno dei reati denunciati dall'on. Del Buono aveva consistenza (obiettiva) nei fatti e quindi che niuna responsabilità poteva darsi agli amministratori e ai Sindaci, e perciò molto meno all'on. Rolandi Ricci, la cui responsabilità, ove esistesse, dovrebbe aver avuto il fondamento in quella degli amministratori e se questa ordinanza aveva concluso che, per, ma restando l'ordinanza del 1910 (Rovida), non era luogo al procedimento penale per inesistenza di reato contro l'on. Rolandi Ricci, e se era stata respinta l'opposizione fatta alla sezione d'accusa, uient'altro si poteva pretendere peraltro a questa ordinanza non fosse concesso il requisito di un pieno giudicato a favore del uerde, sino, da impedire la domandata riapertura del giudizio penale.

Dunque il primo motivo della opposizione cade, per,

che il giudicato si era pronunciato su tutta quanta l'opera degli amministratori e dell'on. Rolandi Ricci.

Che non regge neppure il secondo motivo, perché non fu incompleto l'esame fatto dalla denunciata or. Dinanzi della Commissione istruttoria intorno alle pretese nuove prove allegate dal denunciante, giacché tale esame doveva consistere nel confronto fra le accuse fatte all'on. Rolandi Ricci avanti il giudice istruttore di Genova e avanti la Commissione permanente d'istruzione del Senato, per vedere se in questa vi fossero accuse nuove di reati commessi e nel confronto tra le prove allegate nel giudizio avanti il giudice istruttore ed in quello avanti la Commissione permanente d'istruzione, per vedere se fossero state allegate nuove prove.

Orà questo confronto avvenne, e fu esattamente giudicato che le accuse erano le medesime e che nuove prove non erano state allegate. Sarebbe superfluo il ripetere qui tutto quello che si è detto di sopra per dimostrare che effettivamente le accuse furono le medesime. Basterà soltanto osservare che le prove allegate innanzi la Commissione istruttoria furono identiche a quelle presentate al giudice istruttore.

Ed infatti il Del Buono stesso nella sua memoria elencava in nove categorie i documenti presentati alla Commissione permanente d'istruzione del Senato, e questi sono:

- 1°) Copia della denuncia da lui fatta al giudice istruttore di Genova il 12 marzo 1911.
- 2°) Copia della sua relazione e disposizione 5 ottobre 1911 al Pretore di Portoferraio.
- 3°) Copia della sua lettera denuncia del 5 gennaio 1912.
- 4°) Copia della sua lettera al detto giudice istruttore in data 14 febbraio 1912.
- 5°) Copia della sua lettera allo stesso giudice istruttore del 16 febbraio 1912.
- 6°) Copia dell'ordinanza del giudice istruttore del 6 marzo 1912.
- 7°) Copia della sentenza della sezione d'accusa 24 aprile 1912.
- 8°) Ottantuno fascicoli e documenti in cui si richiama la elencazione in calce alla relazione 5 ottobre 1911, da lui presentati al giudice istruttore lo stesso giorno 5 ottobre 1911, come

egli stesso afferma nella sua memoria, a pagina 9. - 9/ tre documenti indicati nella lettera al giudice istruttore 5 gennaio 1912, documenti che avevano rapporto col bilancio 1908, già dallo stesso giudice istruttore rigorosamente esaminato.

Ma da questa elencazione e dalle date della loro esibizione al Magistrato sorge evidente la prova che tutti questi documenti erano stati già presentati al giudice istruttore di Genova, che li esaminò prima di emettere il suo giudizio 14 marzo 1912.

Quel che assolutamente manca^{va} è quelle nuove prove che la legge richiede espressamente per la riapertura di un giudizio, e non potendosi ritenersi incompleto l'esame che ud aveva fatto la Commissione di istruzione, come il Del Buono sostiene col secondo motivo.

E, dopo ciò, deve ritenersi che egli abbia certamente confuse le sue nuove critiche e censure ai detti giudicati con quelle nuove prove che la legge di procedura assolutamente richiede per la riapertura di un giudizio penale, dopo un giudicato che assolva, e tantopiù quando assolva per inesistenza obbiettiva dei fatti incriminati.

Atteso che il terzo motivo non ha fondamento giuridico, perché, giusta la disposizione del capoverso dell'art 34 del Reg. giud. del Senato, non risultando né dall'accusa, né dall'ordinanza del giudice istruttore, che la condizione dell'altro coimputato Sera fosse distinta ed indipendente da quella del Sen. Rolandi Ricci, non era il caso di rimettere gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria competente, ma dovevano essere restituiti i documenti al denunziante, come bene stabilì la Commissione istruttoria del Senato.

Per questi motivi - Visto l'art. 19 del reg. giudiziario del Senato sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero respinge l'opposizione presentata dall'on. Silade Del Buono contro l'ordinanza di questa Commissione permanente di istruzione del 31 gennaio 1914, con la quale si respingeva la domanda da lui presentata per la riapertura dell'istruttoria contro il Senatore Rolandi Ricci, dichiarando dover questa ordinanza rimanere ferma in ogni sua parte.

- Così deciso in Roma il 20 febbraio 1914 alle ore 10 -

Pietro Mauray G. Baucelli
Curio Marchese
D'Alagni
Giorgio
Elefante
Morganti
Fantana